



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANBI ED EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI ("GIA")**

In data 12 giugno 2015 è stato sottoscritto un PROTOCOLLO D'INTESA PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE tra l'ANBI ed EQUITALIA SPA allo scopo di migliorare e garantire una maggior fruibilità del servizio di riscossione dei contributi consortili che hanno natura tributaria.

Con tale protocollo le parti si sono impegnate a promuovere la stipula di accordi tra le società del Gruppo Equitalia e gli associati ad ANBI nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi offerti, sulla base di un modello di convenzione predisposto dalle parti, che potrà essere sottoscritto da ciascun Consorzio. Dal 1° luglio 2016 il Gruppo Equitalia ha cambiato assetto societario: i tre agenti della riscossione (Equitalia Nord, Equitalia Centro e Equitalia Sud) sono confluiti in una nuova società operativa, Equitalia Servizi di riscossione SpA, Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, alla quale è stata trasferita la titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere senza soluzione di continuità.

In attuazione a quanto previsto dall'art.1 del sopra citato Protocollo d'intesa, hanno avuto luogo tra ANBI ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. numerosi incontri finalizzati alla stesura di un testo convenzionale da sottoporre ai singoli consorzi.

Le condizioni di maggior favore già presenti nelle convenzioni in essere, rimangono comunque invariate fino alla scadenza della convenzione stessa.

Premesso quanto sopra, le parti concordano di sottoscrivere il presente documento che in allegato riporta lo schema convenzionale per la riscossione mediante ruolo con procedura Gestione Integrata Avvisi (GIA) che potrà essere sottoscritto dai singoli consorzi associati.

Roma, 3 MAG 2017

Letto, firmato e sottoscritto

ANBI  
Il Presidente  
(Francesco Vincenzi)

Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.  
Il Direttore Generale

**CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON  
PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA)**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

tra

Il Consorzio \_\_\_\_\_, di seguito "Ente", con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, Sig. \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente

ed


EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n.14, Capitale Sociale € 10.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 13756881002, iscritta al n.1470509 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma (in seguito "Equitalia Servizi di riscossione"), rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ivi domiciliato per la carica;

d'ora innanzi definite, congiuntamente, *le Parti* o, singolarmente, *la Parte*.

premesse che:

- In data 03/05/2017 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per i servizi di riscossione tra A.N.B.I. ed Equitalia Servizi di riscossione Spa;
- l'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, dispone che alla riscossione dei contributi di bonifica si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette;
- l'art. 17, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate già riscosse con tale sistema, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto





degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999:


- il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602 del 1973, disciplina il contenuto del ruolo, i tempi, le procedure, le modalità della formazione e consegna dello stesso, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia S.p.a. (quale soggetto che ha fuso per incorporazione Equitalia Servizi S.p.a. a far tempo dal 1° luglio 2013):
- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.a. (ora Equitalia S.p.a.) e le società da esse partecipate (dal 1° luglio 2016 Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.);
- l'art. 3, comma 28, del citato D.L. n. 203 del 2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.a. (ora Equitalia S.p.a.) ed alle società dalla stessa partecipate;
- Equitalia Servizi di riscossione S.p.A è l'agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
- l'Ente intende procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e l'economicità di tale attività;
- L'Ente con delibera n. .... del ..... ha deliberato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti relativi a contributi consortili chiedendo, altresì, che lo svolgimento dell'attività di riscossione di tali crediti avvenga in via preliminare attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46 del 1999.

convengono e stipulano quanto segue:

## TITOLO I

### Attività di riscossione attraverso la procedura GIA

---




**Art. 1**  
**Avvisi di pagamento**

1. L'Ente invia le minute di ruolo dei propri crediti relativi alle quote annuali di contribuzione a Equitalia S.p.a. ai sensi dell'art. 3 del DM n. 321/1999, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata.
2. Equitalia Servizi di riscossione assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.a. dopo che l'Ente ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle operazioni di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli alle strutture competenti per territorio dell'Agente della riscossione.
3. Equitalia Servizi di riscossione, almeno 10 giorni precedenti la scadenza della prima o unica rata, invia in posta non raccomandata al debitore, all'indirizzo indicato dall'Ente nella minuta di ruolo in possesso della stessa Equitalia Servizi di riscossione, un avviso di pagamento, di seguito denominato "avviso"; all'avviso sono allegati, in relazione al numero di rate stabilito dall'Ente, uno o più bollettini RAV prestampati da utilizzare per il pagamento.
4. L'Ente trasmette a Equitalia S.p.a., mediante l'applicativo web attualmente denominato "Provvedimenti", messo a sua disposizione gratuitamente, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. a) della presente convenzione, può essere effettuato l'aggiornamento di cui allo stesso art. 5, punto 1, lett. a).

**Art. 2**  
**Modalità di pagamento degli avvisi**

1. Gli avvisi possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d'incasso, presso gli sportelli di Equitalia Servizi di riscossione, anche utilizzando, se disponibili, le apparecchiature POS.
2. Gli avvisi possono, altresì, essere pagati:
  - a) con i bollettini RAV allegati agli avvisi al pagamento, utilizzando i seguenti canali:
    - 1) tutti gli uffici postali e tutte le banche, per il pagamento mediante il modello RAV allegato agli avvisi al pagamento;
    - 2) sportelli bancomat delle banche abilitate, con l'indicazione del numero di RAV riportato sul relativo bollettino;
    - 3) presso le tabaccherie abilitate;
    - 4) presso le ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica;

---



b) tramite il sito internet aziendale [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) con carta di credito digitando il numero di RAV.

#### **Art. 3**

##### **Riversamento delle somme riscosse mediante avvisi di pagamento**

1. Equitalia Servizi di riscossione provvede al riversamento delle somme riscosse a seguito degli avvisi, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40 dello stesso d.lgs. n. 112 del 1999.
2. Ai fini dell'individuazione del termine di riversamento all'Ente degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Servizi di riscossione.

#### **Art. 4**

##### **Informazioni relative ai pagamenti**

1. Entro i termini previsti dall'art. 36 del d.lgs. n. 112 del 1999, Equitalia Servizi di riscossione comunica all'Ente, per ciascuna posizione debitoria, mediante applicativo on-line, gli incassi conseguiti a seguito dell'invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore dello stesso Ente.

#### **Art. 5**

##### **Aggiornamento e consegna dei ruoli**



1. Equitalia Servizi di riscossione assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.a.:
  - a) entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'unica o ultima rata indicata nell'avviso, provveda all'aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dall'Ente ai sensi dell'art. 1, eliminando le partite pagate dal debitore a seguito dell'avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dallo stesso Ente;
  - b) previo consenso dell'Ente, conghi i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.

#### **Art. 6**

##### **Compensi**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo ad Equitalia Servizi di riscossione spettano i seguenti compensi: compenso pari allo 0,80% delle somme per ciascun documento riscosso, con un minimo di € 1,80 ed un massimo di € 154,94; in caso di invio

---





tramite PEC, il compenso minimo per ciascun documento riscosso è pari a € 1,30, mentre il compenso massimo è pari a € 154,44.

2. I compensi di cui al punto 1 del presente articolo sono fatturati su esplicita richiesta dell'Ente (art. 22 comma 6 D.P.R. 633/72 e art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 335 del 02/12/1980). La fattura, se richiesta, è trasmessa al Consorzio tramite casella di posta elettronica certificata. Equitalia Servizi di riscossione provvede all'incasso di tali compensi diminuendo del relativo importo le somme da riversare all'Ente ai sensi dell'art. 3.

#### **Art. 7 Anticipazione finanziaria**

1. Su richiesta del Consorzio, Equitalia Servizi di riscossione potrà garantire, dopo opportune verifiche, l'anticipazione finanziaria a fronte di un ruolo di importo pari o superiore a € 5.000,00.
2. La richiesta di anticipazione, formulata dal Consorzio, dovrà essere indirizzata all'Agente della Riscossione a mezzo raccomandata A/R o PEC e pervenire in copia conoscenza anche all'ANBI e ad Equitalia Spa.  
Con le stesse modalità l'Agente della Riscossione fornirà il relativo riscontro al Consorzio richiedente, nonché in copia conoscenza all'ANBI e ad Equitalia Spa.
3. In virtù di quanto sopra, qualora sia fornito il nulla osta all'erogazione, alla scadenza di ogni rata, l'Agente della Riscossione si impegna a garantire al Consorzio richiedente un'anticipazione nella misura massima del 60%, al netto dei compensi del carico pro rata, applicata alla percentuale di riscossione spontanea, certificata dal Consorzio per il biennio precedente.
4. Il recupero della differenza fra l'anticipazione e l'effettivo riscosso avverrà a partire dai riversamenti immediatamente successivi.
5. Dal momento in cui verrà recuperata la differenza, riprenderanno i riversamenti di cui al punto precedente.
6. Se all'atto della rendicontazione finale le riscossioni risultassero inferiori a quanto eventualmente anticipato, Equitalia invierà al Consorzio un'apposita lettera di richiesta di quanto dovuto.
7. Il recupero della differenza avverrà, mediante bonifico/mandato, entro 60 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
8. Nel caso in cui il recupero non possa avvenire secondo la precedente modalità, l'importo sarà corrisposto mediante corrispondente riduzione dei versamenti da effettuarsi a qualunque titolo.




9. La percentuale dell'anticipazione verrà rivista di anno in anno, senza mai comunque superare la misura del 60% del carico pro-rata, applicata all'effettiva percentuale di riscossione spontanea ottenuta come media del biennio precedente.
10. In caso di impedimenti causati da eventi eccezionali che hanno portato alla sospensione della riscossione prevista per legge, la percentuale di anticipazione verrà calcolata sulla riscossione dell'anno antecedente l'evento straordinario.
11. Le attività di erogazione, monitoraggio e recupero delle anticipazioni sono oggetto di argomento del tavolo di lavoro permanente tra Equitalia Spa e ANBI come previsto dal Protocollo d'Intesa.

#### Art. 8 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
2. Equitalia Servizi di riscossione Spa si obbliga in particolare a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. La medesima Società, nella Sua qualità di "Titolare" del trattamento, dichiara, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

#### Art. 9 Cause di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dal presente titolo, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti dall'applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e furti.




**Art. 10**  
**Controversie**

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Servizi di riscossione e l'Ente, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente titolo, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.
2. Trascorsi 30 giorni dall'insorgenza della controversia, se il tentativo di composizione amichevole resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Conseguentemente a quanto indicato nel comma precedente e in merito a qualsiasi controversia fra le Parti relativa o comunque connessa alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, è competente il Tribunale di Roma.
4. L'Ente si impegna a tenere indenne Equitalia Servizi di riscossione da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori contro gli avvisi di cui all'art. 1 ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dalla stessa Equitalia Servizi di riscossione.

**Art. 11**  
**Codice Etico, Modello D.Lgs. 231/2001 e Protocollo di legalità**

1. L'Ente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme del Codice etico e di quelle previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di Equitalia Servizi di riscossione pubblicate sul sito internet [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it). L'Ente, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il citato Modello.
2. L'Ente dichiara di aver preso altresì visione del Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione di Equitalia S.p.A. del 29/12/2015 (Prot. n. 2015/54385), consultabile sul sito internet [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) che, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. L'ente si impegna, pertanto, a porre in essere un comportamento conforme e a rispettare tutti gli obblighi previsti nel suddetto Protocollo di legalità.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, Equitalia Servizi di riscossione avrà facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.





**TITOLO II**  
**Riscossione coattiva**

**Art. 12**

**Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione**

1. A seguito della consegna dei ruoli effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della presente convenzione, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è effettuata in conformità al D.P.R. n. 602 del 1973, al d.lgs. n. 46 del 1999, al d.lgs. n. 112 del 1999 e all'art. 3, commi da 1 a 41-*bis*, del d.l. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e s.m.i., ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

**Art. 13**


**Rendicontazione dell'attività di riscossione coattiva**

1. L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b), e 36 del d.lgs. 112 del 1999 avviene rendendo disponibile all'Ente:
  - file mensili di flussi di dati scaricabili attraverso la funzione "Ricezione Dati – Download Stato Della Riscossione" contenenti le informazioni relative alle attività di riscossione effettuate mensilmente dall'Agente e aggregate da Equitalia.
  - una rendicontazione on-line, che, mediante accesso telematico, consente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:
    - a) somme riscosse;
    - b) riversamenti allo stesso Ente delle somme riscosse.
    - c) procedure svolte ai fini della riscossione del credito iscritto a ruolo.
    - d) Al fine del monitoraggio dei flussi dello stato della Riscossione, Equitalia Servizi di Riscossione mette a disposizione un applicativo web denominato "MONITOR ENTI": il prodotto oltre a rendere immediatamente visibili i suddetti flussi, in aggiunta alla consultazione dei dati sintetica ed analitica, consente lo scarico degli stessi per le successive elaborazioni. Il prodotto, al quale si accede mediante utenza dedicata, prevede la possibilità di effettuare diversi tipi di interrogazioni tra cui: anagrafica, ruoli, riversamenti, estrazioni.

**Art. 14**

**Fornitura di ulteriori applicativi informatici**

1. Equitalia Servizi di riscossione si impegna a rendere disponibili gratuitamente, su richiesta dell'Ente, degli applicativi web per consentire allo stesso Ente di provvedere con modalità informatiche alla formazione del ruolo ed alla gestione dei provvedimenti di annullamento, rateazione e sospensione delle somme iscritte a ruolo.



2. Equitalia Servizi di Riscossione, inoltre, si rende disponibile a rilasciare progressivamente ai Consorzi di bonifica che ne facciano richiesta, un ulteriore applicativo web denominato "ESTRATTO CONTO ENTI": Il servizio Estratto Conto Enti offre la possibilità di consultare le cartelle contenenti tributi afferenti all'Ente utilizzatore del servizio, in termini di:

- informazioni sui documenti di debito, con gli importi aggiornati alla data di consultazione;
- informazioni sui documenti interamente saldati;
- informazioni su eventuali procedure in corso;
- informazioni sulle eventuali rateizzazioni concesse.

Nel caso di cartelle "multi-ente" vengono estratti i soli tributi emessi dall'Ente utilizzatore.

### TITOLO III Ulteriori previsioni

#### Art. 15

#### Supporto territoriale


1. Equitalia provvederà ad individuare tra il proprio personale dislocato sull'intero territorio nazionale dei referenti di riferimento ai quali i singoli Consorzi di bonifica territoriali potranno rivolgersi per ogni esigenza, chiarimento e supporto derivanti dal rapporto convenzionale in essere; i contatti degli account saranno puntualmente comunicati ad ANBI ed ai singoli Consorzi di bonifica territoriali ad essa afferenti

#### Art. 16 Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al \_\_\_\_\_. L'eventuale proroga di tale termine potrà avvenire soltanto con un nuovo accordo, stipulato in forma scritta tra le Parti.

#### Art. 17 Registrazione

1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a cura e spese della parte che intende avvalersene.



Art. 18  
Trattative tra le Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è stata da esse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità.

Ente

Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.

---

---

---

